

**area  
pedonale**



CENTRO STUDI FIAB - 4.2.2026

## Biciclette in area pedonale

Questo testo è scritto da FIAB Italia, Federazione  
Italiana Ambiente e Bicicletta.  
Autore: .....

© 2026 Federazione Italiana Ambiente e  
Bicicletta APS

[fiabitalia.it](http://fiabitalia.it)

# Biciclette in area pedonale

Periodicamente si discute sulla circolazione delle biciclette (e monopattini elettrici, che la normativa assimila alle biciclette) nelle aree pedonali, di solito in seguito a investimenti di pedoni da parte di biciclette. Alcuni invocano divieti assoluti; a questi si oppone chi sostiene che la bicicletta, mezzo di trasporto sostenibile, da promuovere, deve poter circolare liberamente in città.

Le situazioni sono diverse ed è necessario conoscere i vari aspetti della questione per capire come comportarsi. Proviamo a fare chiarezza.

## Cos'è un'area pedonale

L'area pedonale (comunemente detta anche isola pedonale o zona pedonale) è definita dal Codice della Strada, all'art. 3 comma 1 n. 2:

*Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i **velocipedi** e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere **assimilati ai velocipedi**. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.*

I confini di un'area pedonale sono indicati dai segnali previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, all'art. 135 comma 13:

*Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).*



Cartello AREA PEDONALE  
fig. II.320



Pannello integrativo AREA PEDONALE con la specifica degli autorizzati  
fig. II.320



Cartello FINE AREA PEDONALE  
fig. II.321

## Chi può circolare in area pedonale

Il Codice definisce dunque l'area pedonale per esclusione; non dice cioè chi vi può circolare ma che è un'area vietata ai veicoli, con alcune eccezioni.

Secondo l'art. 3 comma 1 n. 2 del Codice, **in area pedonale possono circolare:**

1. i pedoni;
2. i veicoli in servizio di emergenza (dall'art. 177 comma 2 del Codice si ricava che un veicolo è considerato in servizio d'emergenza solo quando sta svolgendo un intervento urgente di istituto e ha in funzione contemporaneamente i dispositivi luminosi blu lampeggianti e i dispositivi acustici sirena; se anche uno solo dei due non è attivo, il veicolo non è in servizio d'emergenza, anche se appartiene a forze di polizia o soccorso);
3. i velocipedi
4. i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie
5. i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, se ammessi in deroga.

Lo stesso articolo dice che **“in particolari situazioni** i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, **ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”**.

Ciò significa che il Comune può rendere il regime dell'area pedonale ancora più restrittivo rispetto a quello standard, limitando o eliminando anche le eccezioni normalmente ammesse. Cioè può limitare ulteriormente l'accesso, ma non ampliarlo.

Per “particolari situazioni” si intendono esigenze specifiche; ad esempio: eventi pubblici, mercati, manifestazioni, esigenze di sicurezza o ordine pubblico, tutela del patrimonio storico o ambientale, periodi di grande afflusso turistico. Le “ulteriori restrizioni” possono riguardare, ad esempio, il divieto totale anche per veicoli normalmente autorizzati, limiti orari più stringenti per carico/scarico, divieti per specifiche categorie (biciclette, monopattini, animali al guinzaglio, ecc.); accessi consentiti solo in determinati giorni o condizioni.

Le ulteriori restrizioni devono essere indicate “attraverso apposita segnalazione”. Cioè le restrizioni devono essere chiare, visibili e formalizzate; non possono essere implicite o arbitrarie; l'utente della strada deve poterle conoscere prima di accedervi.

Pertanto, **le biciclette possono sempre circolare in area pedonale**, a meno che sia chiaramente segnalato un espresso divieto comunale.

Non bisogna confondere l'area pedonale con il **percorso pedonale**, cioè un percorso riservato ai soli pedoni, ad esempio, un marciapiede o un viale pedonale. Su un percorso pedonale i ciclisti non possono circolare in sella. Il percorso pedonale deve essere segnalato solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; il segnale PERCORSO PEDONALE è rappresentato dal Regolamento del C.d.S art. 122 comma 9 lettera a) fig. II.88 e “che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni”. Se il percorso pedonale è accessibile anche ai ciclisti, deve essere segnalato con il segnale del Regolamento del C.d.S art. 122 comma 9 lettera c) fig. II.92/b.



Segnale AREA PEDONALE Fig. II.320 (biciclette ammesse)



Segnale PERCORSO PEDONALE Fig. II.88 (biciclette non ammesse)



Segnale PERCORSO PEDONALE E CICLABILE Fig. II.92/b (biciclette ammesse)

## Quali regole per i veicoli autorizzati a circolare in area pedonale

L'area pedonale è uno spazio destinato prioritariamente ai pedoni. **Tutti i veicoli autorizzati sono in un certo senso “ospiti” e devono:**

- procedere a velocità molto ridotta, assimilabile al passo d'uomo, in modo da poter arrestare il veicolo immediatamente in caso di necessità (rif. C.d.S. art. 141); per i monopattini elettrici la normativa impone un limite massimo di velocità di 6 km/h;
- dare sempre la precedenza ai pedoni, che hanno priorità assoluta;
- non creare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale;
- mantenere particolare prudenza, soprattutto in presenza di bambini, anziani o persone con disabilità;
- sostare solo se espressamente consentito e negli spazi autorizzati (rif. C.d.S. art. 158).

Per i ciclisti in area pedonale, in particolare si richiama l'art. 182 comma 4 del Codice:

*I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.*

Quella del Codice è una formulazione elastica, che va interpretata. La valutazione dipende dal contesto reale e dal rapporto tra ciclista e pedoni nello spazio in cui si trovano.

In pratica, un ciclista è di intralcio o di pericolo per i pedoni quando la sua marcia rende difficile, insicura o anomala la normale circolazione pedonale. Ad esempio se:

- il ciclista che procede in sella costringe i pedoni a scansarsi o rallentare;
- sono presenti bambini, anziani, persone con disabilità, soggetti i cui movimenti possono essere imprevedibili (quindi il pericolo aumenta);
- il ciclista deve procedere a zig-zag tra i pedoni ed è costretto a frenare e mettere i piedi a terra frequentemente;
- il ciclista non riesce a mantenere una distanza di sicurezza dai pedoni adeguata.
- la visibilità è scarsa;
- il fondo è sconnesso o sdruciolevole.

Non c'è una condizione netta (come il semaforo verde o rosso) ma diverse condizioni che il ciclista deve considerare e di conseguenza regolare il proprio comportamento. Nel fare questa valutazione, il ciclista deve tenere sempre presente che l'area pedonale è destinata prioritariamente ai pedoni e perciò **deve essere il ciclista a adattare la propria condotta a quella dei pedoni e non viceversa.**

## Applicazione e conoscenza delle regole

Le regole di un'area pedonale sono spesso oggetto di discussioni e polemiche, principalmente perché sono poco conosciute, perché vengono talvolta ignorate, perché i controlli sono scarsi.

I pedoni sono spesso insofferenti nei confronti dei ciclisti, perché le biciclette sono silenziose e non si sentono arrivare (mentre i veicoli a motore siamo abituati a sentirli dal rumore) e temono di essere urtati. Del resto, le aree pedonali sono gli unici spazi pubblici tranquilli, dove le persone a piedi possono muoversi o rimanere ferme liberamente; cambiare direzione a piacere, senza preoccuparsi dell'arrivo di un veicolo; lasciar scorrazzare i bambini, senza doverli tenere stretti per mano.

È comprensibile quindi che la presenza di ciclisti che vanno troppo veloci, fanno lo slalom fra le persone, sfiorano i passanti, continuano a pedalare anche in mezzo alla folla, sia molto mal vista e

## CENTRO STUDI FIAB - Biciclette in area pedonale – 4.2.2026

porti ad invocare provvedimenti di divieto di circolazione per le biciclette, specie se magari qualcuno è stato urtato da un ciclista e si è fatto male.

Per prima cosa, affinché le regole siano osservate, è necessario che siano conosciute. A tale scopo, non è sufficiente che siano scritte in uno o più articoli del Codice, o in ordinanze comunali, ma occorre renderle evidenti con una segnaletica apposita.

Ad esempio, **che le biciclette possano circolare** in area pedonale è un messaggio che conviene rinforzare con un cartello chiaro.



Segnale di area pedonale con pannello integrativo biciclette ammesse (Germania)



Segnale di area pedonale con accesso consentito carico/scarico a orario e biciclette (Belgio)



Cartello informativo: le biciclette sono ammesse nell'area pedonale, ma il pedone ha la priorità assoluta (Montpellier, Francia)

Anche per quanto riguarda la **velocità da tenere**, è meglio essere espliciti. La maggior parte delle biciclette non hanno il tachimetro, ma non è difficile mantenere una velocità all'incirca pari a quella di una persona che cammina di buon passo. Molti ciclisti circolano in area pedonale troppo veloci, semplicemente perché non hanno presenti le regole da rispettare.



Segnale di area pedonale, con pannello integrativo biciclette a passo d'uomo, 5 km/h (Oristano, Italia, foto di Jacopo Michi, Centro Studi FIAB)



Cartello informativo: ciclisti al passo, non ostacolare i pedoni (Strasburgo, Francia)



Cartello informativo: monopattini e biciclette, velocità limitata 6 km/h (Valence, Francia)

Però, in questo caso, è opportuno non limitarsi alle sole biciclette, ma indicare che **tutti i veicoli devono procedere a passo d'uomo**. Infatti, come si è visto, l'obbligo di conformare la velocità a quella dei pedoni vale per tutti i veicoli, non solo per le biciclette e i monopattini.

Sebbene di norma le biciclette siano sempre ammesse a circolare nelle aree pedonali, ci sono stati comuni che hanno imposto il **divieto di circolazione per le biciclette** (e per altri veicoli assimilati). Divieto che in alcuni casi è assoluto h24, in altri invece è in determinati orari o in determinati giorni della settimana. Si tratta per lo più di situazioni particolari, ad esempio aree pedonali molto strette e affollate, di solito in località turistiche. In questi casi comunque è sempre consentito condurre la bicicletta a mano, salvo rare eccezioni.

Se divieti come questi sono motivati da esigenze di sicurezza dei pedoni, va detto che le norme del Codice a loro tutela ci sono già e sono adeguate. Servono piuttosto **controlli adeguati, per contrastare i comportamenti pericolosi**. Tra l'altro, se in un'area pedonale è consentito il transito di veicoli a motore (residenti, veicoli per carico e scarico, ecc.) potenzialmente ben più offensivi di una bicicletta, è difficilmente giustificabile un divieto di transito per le biciclette.



Segnale di area pedonale con specifica veicoli a passo d'uomo



Area pedonale a Taranto, con divieto di accesso per biciclette e veicoli assimilati; il divieto h24 introdotto alla fine del 2025, è ora limitato ai giorni di sabato, domenica e festivi.



Area pedonale con accesso delle biciclette consentito dalle ore 19 alle 9 (Germania)



Area pedonale con obbligo di condurre a mano bicicletta, monopattini e skateboard dalle ore 9 alle 22 (Compiègne, Francia)

## In sintesi

- Secondo il Codice della Strada, **le biciclette possono sempre circolare in area pedonale** (art. 3 comma 1 n. 2)
- Tuttavia, in determinate condizioni, **il comune può vietare il transito delle biciclette** e perfino la conduzione a mano. Il divieto deve essere contenuto in un'ordinanza e chiaramente segnalato; può essere calibrato per certi orari e giorni della settimana.
- In area pedonale, **il ciclista deve procedere a velocità molto ridotta, assimilabile al passo d'uomo**, in modo da poter arrestare il veicolo immediatamente in caso di necessità; deve dare sempre la precedenza ai pedoni, che hanno priorità assoluta; non deve creare pericolo o intralcio per i pedoni.
- Quando l'area pedonale è molto affollata; il ciclista costringe i pedoni a scansarsi o rallentare; deve procedere a zig-zag tra i pedoni ed è costretto a frenare e mettere i piedi a terra frequentemente; allora il ciclista ha l'**obbligo di scendere dalla bicicletta e portarla a mano**.
- I contrasti e le polemiche fra pedoni e ciclisti in area pedonale dipendono principalmente dal fatto che le regole sono poco conosciute, vengono talvolta ignorate, e i controlli della polizia locale sono carenti. **È perciò importante che il comune segnali in modo chiaro ed esplicito quali sono i veicoli ammessi a circolare, le regole di condotta dei veicoli, la velocità da tenere; e inoltre che contrasti i comportamenti scorretti con controlli e sanzioni.**

## Chi siamo

Il Centro Studi “Riccardo Gallimbeni” riunisce professionisti iscritti a FIAB, esperti nei vari settori in cui la bicicletta può offrire soluzioni al vivere quotidiano (mobilità e trasporti, territorio e ambiente, attività fisica e salute, etc) per diffondere una cultura tecnica della mobilità ciclistica che sia il più possibile aggiornata e in linea con le più avanzate soluzioni e visioni contemporanee.

Il Centro Studi è impegnato a realizzare documentazione tecnica su temi diversi, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la miglior cultura tecnica con una particolare attenzione alle best practice. I principali temi trattati sono la mobilità ciclistica, la moderazione del traffico, le reti cicloturistiche, le corrette interpretazioni alle nuove soluzioni normative, la realizzazione delle reti cicloturistiche, il linguaggio dei media e i comportamenti delle persone.

[→Scopri cosa facciamo](#)

### Contatti

[centrostudi@fiabitalia.it](mailto:centrostudi@fiabitalia.it)

### Scopri di più

FIAB Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è un’organizzazione ambientalista che promuove l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere l’ambiente e contrastare la crisi climatica.

[www.fiabitalia.it](http://www.fiabitalia.it)